REP. N.972	
REPUBBLICA ITALIANA	
 COMUNE DI PELAGO	
 (Città Metropolitana di Firenze)	
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL	
SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO	
TECNOLOGICO E NORMATIVO, GESTIONE, CONDUZIONE E	
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,	
DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZI DI SMART CITY NEL	
TERRITORIO COMUNALE	
*******	
L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 11:30	
presso la sede del Municipio del Comune di Pelago v.le Della Rimembranza, 40	
avanti a me Dott.ssa Francesca Guidotti, Vice Segretario comunale del Comune di	
Pelago, nominato dal Sindaco del Comune di Pelago, autorizzato a rogare contratti in	
forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97,	
comma 4, lettera C, e comma 5 del D.Lgs. 267/2000 sono presenti:	
Comune di Pelago (FI) con sede in via Ponte Vecchio,1 50060 Pelago (FI), Codice	
fiscale e partita IVA 01369050487, rappresentato dal l'Arch. Stefania Sassolini,	
nata a Montevarchi (AR) il 17.10.1982 che interviene nel presente atto nella sua	
qualità di Responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune di Pelago	
nominato dal Sindaco con decreto n. 5 del 30.12.2021 domiciliato per la carica	

presso l'Ente rappresentato, opportunamente munito dei d'ora in avanti identificato	
come "concedente";	
E	
E	
Il Dott. Fabio Ugolini nato a Roma il 07.10.1967 che interviene nel presente atto,	
giusta procura ai rogiti del notaio Nicola Atlante in data 27.04.2020 repertorio n.	
61102, racc. n. 31426, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data	
30.04.2020 al n. 3980 serie 1/T in qualità di procuratore dell'impresa Enel Sole	
S.r.l., con sede legale in Roma (RM), via Flaminia 970, impresa capogruppo	
mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra la suddetta Enel	
Sole S.r.l., società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento	
di Enel S.p.A., società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.IVA n. 15844561009	
e C.F. 02322600541 (Capogruppo Mandataria) e l'impresa Protek S.r.I, con sede	
legale in Pontassieve (FI), via Pietro Nenni 22, P.I. e C.F. 03443120484 (Mandante),	
come risulta dall'atto stipulato tra suddette imprese per scrittura autenticata dal	
notaio Nicola Atlante in data 09.03.2022 repertorio n. 65054, n. racc. 33754,	
registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 11.03.2022 con il n. 3014 serie 1/T	
nel seguito del presente atto definito "concedente".	
Comparenti, della cui identità personale io, Vice Segretario comunale rogante, sono	
certo, i quali dichiarano, con il mio consenso di rinunciare alla presenza di	
testimoni.	
PREMESSE	

Preso atto che con nota prot. n. 13681 del 06/11/2020 e successiva integrazione prot.	
n. 14256 del 18/11/2020 e prot. 15523 del 17/12/2020 la Società Enel Sole s.r.l. C.F.	
02322600541 P.IVA 05999811002 con sede in Via Flaminia, 970 – 00189 Roma e la	
società Protek s.r.l. CF/P.IVA 03443120484 con sede in Via Pietro Nenni, 22 50065	
Pontassieve quale costituendo R.T.I. hanno inoltrato a questa Amministrazione, ai	
sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici, proposta di	
concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, degli	
impianti semaforici e servizi di smart-city, comprensivo di fornitura di energia	
elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza	
energetica nel comune di Pelago;	
La proposta risultava corredata da tutta la documentazione richiesta per Legge e, tra	
l'altro, dal progetto di fattibilità, dalla bozza di Concessione, dal Piano Economico e	
Finanziario asseverato da soggetto qualificato ai sensi della norma, dalla Relazione	
sulle caratteristiche del servizio e della gestione nonché dalle autodichiarazioni	
relative al possesso dei requisiti necessari per la presentazione della proposta e	
dall'impegno a presentare le ulteriori cauzioni, come per legge;	
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 18/03/2020:	
- è stata approvata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici	
la proposta di "concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica	
illuminazione, degli impianti semaforici e servizi di smart-city, comprensivo di	
fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento	
normativo ed efficienza energetica nel comune di Pelago" presentata dal costituendo	

RTI composto da Enel Sole S.r.l., in qualità di Mandataria Capogruppo e l'impresa	
Protek S.r.l. in qualità di mandante dando atto che con l'approvazione della proposta	
di Project Financing si è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica	
costituito dagli elaborati comprendenti la proposta stessa;	
- è stata dichiarata fattibile e di pubblico interesse per il Comune di Pelago la	
proposta di investimento in project financing, ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. n.	
50/2016 e s.m.i., denominato "concessione del servizio di gestione degli impianti di	
pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e servizi di smart-city,	
comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di	
adeguamento normativo ed efficienza energetica nel comune di Pelago" presentata	
dal costituendo RTI composto da Enel Sole S.r.l., in qualità di Mandataria	
Capogruppo e l'impresa Protek S.r.l. in qualità di mandante;	
- è stato individuato il costituendo RTI composto da Enel Sole S.r.l., in qualità di	
Mandataria Capogruppo e l'impresa Protek S.r.l. in qualità di mandante quale	
"promotore di finanza di progetto" ai sensi dell'art. 183 - comma 15del D.Lgs	
50/2016;	
Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2021 è stato	
disposto il cambio di gestione del servizio di illuminazione pubblica;	
Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021 la proposta	
di Project Financing è stata inserita all'interno del Piano Triennale delle Opere	
Pubbliche del Comune di Pelago 2021-2023 così come previsto dal comma 15	
dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016;	

Dato atto che per l'affidamento del servizio in oggetto, con determinazione del	
responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 92 del 28/08/2021 è stata indetta	
procedura aperta svolta in modalità telematica di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016,	
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95,	
comma 2 del medesimo decreto, mediante valutazione della componente tecnica ed	
economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal	
disciplinare di gara;	
Considerato che, ai fini dell'affidamento del suddetto servizio, la procedura è stata	
gestita dal Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	
mediante ricorso alla piattaforma telematica per l'e-Procurement della Regione	
Toscana, denominata START.	
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici	
n.186 del 21/10/2021 è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione	
dell'offerta tecnica;	
Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18:00	
del 09/09/2021;	
Visti i verbali di gara predisposti dal C.U.A., ove si è proceduto alla proposta di	
aggiudicazione dell'appalto al costituendo RTI composto da Enel Sole S.r.l.,. C.F.	
02322600541 P.IVA 05999811002 Via Flaminia, 970 – 00189 Roma e la società	
Protek s.r.l. CF/P.IVA 03443120484 con sede in Via Pietro Nenni, 22 50065	
Pontassieve (FI) con un ribasso d'asta del 1,00% sull'importo del canone annuo	
posto a base di gara, quindi per complessivi € 188.090,10 al netto dell'IVA;	

Visto la compunicazione del 16/02/2022 con la quele di etessi yenheli cono eteti	
Vista la comunicazione del 16/02/2022 con la quale gli stessi verbali sono stati	
trasmessi dall'ufficio CUA al RUP per le verifiche della congruità dei costi della	
manodopera e degli oneri della sicurezza propri dell'operatore economico e alla	
verifica di congruità da effettuare ai sensi dell'art. 97, comma 1 e 6 del D.Lgs n.	
50/2016 e s.m.i, come descritto nel verbale di gara n. 5;	
Dato atto che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n.36 del 25.02.2022	
è stato disposta l'aggiudicazione definitiva non efficace a favore del costituendo RTI	
composto da Enel Sole S.r.l.,. C.F. 02322600541 P.IVA 05999811002 Via Flaminia,	
970 – 00189 Roma e la società Protek s.r.l. CF/P.IVA 03443120484 con sede in Via	
Pietro Nenni, 22 50065 Pontassieve (FI), che ha offerto un ribasso del 1,00%	
sull'importo del canone annuo posto a base di gara, quindi per un importo di €	
188.090,10, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre	
IVA 22%, per complessivi € 229.469,92;	
- dato che il Centro Unico Appalti (CUA) in data 19.05.2022 ha comunicato la	
regolarità di tutti i controlli effettuati ;	
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 94 del	
26.05.2022 si è proceduto a dichiarare suddetta determinazione definitiva ed	
efficace;	
- che l'appaltatore è in regola con il pagamento dei contributi INAIL e INPS come da	
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in atti;	
- TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti	
la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:	

1. Premesse e allegati contrattuali.	
Il presente Contratto di concessione disciplina il complesso delle obbligazioni	
derivanti dal rapporto contrattuale tra le Parti così come costituitosi in esito alla Gara	
svolta per la scelta del Concessionario	
Le premesse e gli atti costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.	
documenti contrattuali elencati nell'allegato A (Elenco elaborati documentazione	
economica) e nell'allegato B (Elenco elaborati documentazione tecnica) entrambi	
allegati parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorchè non	
materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello	
stesso che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.	
2.Definizioni, oggetto del contratto, durata	
2.1 Definizioni e condizioni generali	
2.1.1. Ai fini del presente contratto si intendono per:	
"STAZIONE APPALTANTE" o "CONCEDENTE": il Comune di Pelago,	
amministrazione aggiudicatrice concedente.	
"CONCESSIONARIO": il soggetto aggiudicatario della Concessione.	
"CONCESSIONE": i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario	
punto 2. 2 del presente contratto di concessione.	
"CODICE": il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici)	
"PARTI": Il Concedente ed il Concessionario congiuntamente.	
"PARTE": Il Concedente od il Concessionario singolarmente.	

"CRONOPROGRAMMA": la tabella dei tempi previsti per la realizzazione delle	
Opere incluse nel Progetto Esecutivo conseguente al PROGETTO	
DELL'OFFERTA;.	
"SPECIFICAZIONI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO": il regolamento	
tecnico delle attività oggetto della Concessione.	
"OPERE": i lavori e gli interventi indicati all'interno dell'offerta e finalizzati al	
miglioramento dell'efficienza energetica e all'adeguamento normativo degli impianti	
di pubblica illuminazione.	
"OFFERTA": l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini	
dell'aggiudicazione.	
"PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO" o "PEF": il piano di copertura degli	
investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi	
costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli	
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre	
1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23	
novembre 1939, n. 1966, posto a base dell'OFFERTA da parte del Concessionario.	
"PROGETTO DELL'OFFERTA": il progetto definitivo degli interventi di	
miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti	
di pubblica illuminazione, presentato in fase di gara sulla base dello studio di	
fattibilità formulato dal Promotore ed eventualmente integrato con le migliorie	
proposte dall'Aggiudicatario ed accettate dal Concedente.	
"RUP": il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del	
Codice, nominato dal Concedente.	

"REFERENTE/I DEL/I SERVIZIO/I": la persona fisica, o le persone fisiche	
individuata/e dal Concessionario, quale/i referente/i del/i servizio/i nei confronti del	
Concedente, che assume/assumono anche il ruolo di supervisione e coordinamento	
delle prestazioni oggetto della Concessione.	
"MANUTENZIONE ORDINARIA": insieme di interventi atti a mantenere	
l'integrità originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il normale degrado	
d'uso per garantirne la vita utile: questi interventi non modificano le caratteristiche	
originarie del bene e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione	
d'uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo non elevato	
(in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e in genere vengono eseguiti con	
periodicità costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degli	
interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.	
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA": insieme di interventi non ricorrenti e	
d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene ed ai costi annuali di	
manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione straordinaria non comprende	
interventi che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed eventi socio-	
politici. La manutenzione straordinaria è data dalla somma della manutenzione	
straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non conservativa.	
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA (D.M.28/03/2018 –	
Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica-	
)": è una manutenzione che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte	
preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che	
compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di	
alcune loro parti, fino a quando tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non	

dell'oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non	
coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è limitata ad un	
massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui viene rilevata la	
necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella	
medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati	
come manutenzione straordinaria non conservativa.	
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON CONSERVATIVA	
(D.M.28/03/2018 -Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di	
illuminazione pubblica-)": è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività	
non ricorrenti, d'elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono	
comprendere anche la sostituzione dell'intero oggetto facente parte dell'impianto di	
illuminazione pubblica: in tal caso l'intervento si configura come intervento di	
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.	
"FORZA MAGGIORE": gli eventi non imputabili all'operatore economico, tali da	
rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte,	
l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi eventi di forza	
maggiore:	
a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore	
economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto della Concessione;	
b. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e	
sommosse,	
c. insurrezioni e altre agitazioni civili;	
d. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;	
I	

e. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese	
esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;	
f. epidemie e contagi;	
g. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili	
all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi	
oggetto del contratto;	
h. impossibilità imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie	
prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.	
<b>2.1.2</b> . Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime,	
valide, azionabili ed eseguibili.	
2.1.3 Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e	
garantisce che:	
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere	
validamente alle obbligazioni da esso derivanti;	
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi,	
insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,	
concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad	
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;	
c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la	
durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni,	
autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di	
impresa in qualità di Concessionario;	
d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento	
giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci,	

che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal	
Contratto;	
e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32,	
commi 9 e 11, del Codice.	
2.1.4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare	
il Codice Unico di Progetto (CUP) E79J21001480009 e il Codice Identificativo di	
Gara (CIG) 8788816865 su tutta la documentazione amministrativa e contabile	
relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29	
settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010,	
n. 136 e dall'articolo 13.	
2.1.5. Non è ammessa la cessione del Contratto ad eccezione dei casi previsti	
all'articolo 106 comma 1 lettera d) del Codice (ristrutturazioni societarie, comprese	
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni).	
<b>2.1.6.</b> Resta inteso fra le Parti che il Concessionario potrà usufruire degli eventuali	
benefici economici, ottenibili dai Titoli di Efficienza Energetica, connessi allo	
svolgimento degli interventi di efficientamento energetico laddove resi disponibili	
dalla normativa di volta in volta applicabile. Sarà onere del Concessionario	
richiedere e produrre gli eventuali documenti necessari e/o eseguire i vari	
adempimenti richiesti senza aggravio alcuno per il Concedente e garantire al	
concedente gli eventuali benefici economici derivanti da suddetti interventi di	
efficientamento. In nessun caso il mutamento dei benefici connessi allo svolgimento	
degli interventi oggetto della presente Concessione potrà avere come conseguenza	
un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente.	
2 .2 Oggetto del contratto di concessione	

<b>2.2.1</b> II presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del Servizio	
di Illuminazione Pubblica ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e art. 179 comma 3 del	
D.lgs. n°50/2016 e comprende i servizi di seguito elencati e puntualmente descritti	
nel Progetto dell'Offerta.	
a. la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1 D.M.28/03/2018 Criteri Ambientali	
Minimi per Servizio di Illuminazione Pubblica);	
b. la manutenzione ordinaria;	
c. la manutenzione straordinaria conservativa;	
d. la manutenzione straordinaria non conservativa;	
e. la verifica periodica degli impianti (come definita al cap. 3.3.5.3 D.M.28/03/2018	
Criteri Ambientali Minimi per Servizio di Illuminazione Pubblica);	
f. il censimento di livello 2 dei predetti impianti di illuminazione pubblica;	
g. l'implementazione e la gestione del portale Web Yourban, specificatamente	
customizzato per il Concedente, al fine di offrire reportistiche complete e sempre	
aggiornate sui servizi oggetto della Concessione quali a titolo non esaustivo: lo	
stadio di risoluzione delle segnalazioni di guasto, l'avanzamento dei lavori, i	
riepiloghi dei consumi energetici.	
h. la realizzazione di un Progetto Esecutivo degli interventi di riqualificazione	
energetica, adeguamento tecnologico e normativo dei predetti impianti di	
illuminazione;	
i. l'esecuzione degli interventi previsti nel suddetto Progetto Esecutivo, secondo le	
modalità tecniche ivi specificate e secondo le modalità finanziarie specificate al	
successivo punto 4.1;	

j. la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti oggetto della	
Concessione attraverso la voltura in capo al Concessionario dei relativi contratti di	
fornitura energetica e/o la stipula da parte del Concessionario di nuovi contratti di	
fornitura energetica per i suddetti impianti;	
2.3. Durata	
2.3.1. La Concessione ha avuto decorrenza dal 01.03.2022 data del Verbale di	
Consegna dei Servizi e degli Impianti e avrà durata di anni 15 (quindici).	
2.3.2. Alla naturale scadenza della Concessione, o nei casi di risoluzione anticipata	
ad esclusione di quelli motivati da inadempienze del Concedente, il Concessionario	
dovrà rendersi disponibile a continuare ad erogare le prestazioni di cui al presente	
Contratto alle medesime modalità e condizioni vigenti al momento della scadenza o	
della risoluzione per ulteriori 6 (sei) mesi per consentire al Concedente di esperire	
una nuova procedura di gara o assumere la gestione diretta degli impianti oggetto	
della Concessione, fermo restando l'obbligo del Concedente di cui al punto 3.2.9.	
3. OBBLIGHI DELLE PARTI	
3.1. Obblighi del Concessionario	
3.1.1. Il Concessionario si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le attività	
descritte nel precedente punto 2.2 conformemente a quanto previsto nel Progetto	
dell'Offerta, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della	
Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione,	
supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione	
stessa ad eccezione di quelle espressamente poste dal presente contratto a carico del	
Concedente.	

<b>3.1.2</b> . Il Concessionario si impegna a prevedere nel quadro economico dell'opera le	
spese tecniche da rimborsare al Comune.	
3.1.3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le progettazioni relative alla	
presente Concessione nel rispetto della normativa di riferimento e del Codice degli	
appalti, eseguendo a propria cura e spese tutte le attività propedeutiche necessarie	
per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti oggetto del	
contratto.	
<b>3.1.4</b> . Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente gli oneri da questo	
sostenuti e gli importi delle Somme a Disposizione di quest'ultimo di seguito	
specificati:	
a) oneri per direzione dei lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di	
esecuzione, di cui all'articolo 113 comma 1 del Codice così come modificato dal	
D.Lgs. 56/2017;	
b) oneri per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Concedente di cui	
all'articolo 113 comma 2 del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;	
c) Somme a Disposizione per come indicate nel Quadro Economico di Gara	
contenuto all'interno del Piano Economico Finanziario Asseverato da BPER Banca	
in data 06.09.2021 e allegato al Progetto dell'Offerta;	
Il rimborso per gli oneri di cui al punto a), se le funzioni tecniche sono affidate a	
professionisti esterni, avverrà previa presentazione da parte del Concedente delle	
relative fatture e sarà subordinato alla verifica di congruità dei costi per gli oneri in	
argomento rispetto alle tariffe degli ordini professionali, riservandosi il	
Concessionario di rifondere il Concedente per importi compresi entro i limiti delle	
suddette tariffe. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale	
1	

e le attrezzature necessarie per eseguire gli accertamenti, i saggi ed i riscontri	
oggetto di eventuali motivate richieste formali da parte del collaudatore.	
3.1.5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno	
essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e	
dovranno essere comunicati e documentati dal Concessionario al R.U.P. od al	
Direttore dell'Esecuzione.	
<b>3.1.6.</b> Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle	
misure di sicurezza sia nel corso dell'esecuzione delle opere previste dal Progetto	
Esecutivo che nel corso della gestione del servizio ed assume tale qualifica a tutti gli	
effetti di legge.	
<b>3.1.7.</b> Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di	
lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina	
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
<b>3.1.8.</b> Il Concessionario si impegna a rispettare i tempi previsti nella presente	
Concessione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al	
Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero.	
<b>3.1.9.</b> Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di	
terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi	
contrattuali derivanti dalla presente Concessione per cause a sé imputabili.	
<b>3.1.10.</b> Il Concessionario si obbliga, su richiesta formale del Concedente, a fornire	
tutte le indicazioni tecniche in proprio possesso, desumibili dai rilievi e dalla	
documentazione tecnica impiegata per lo sviluppo dei progetti relativi alla presente	

Concessione, circa l'idoneità strutturale dei sostegni di illuminazione pubblica ad	
ospitare dispositivi pubblicitari o di telecomunicazioni la cui installazione e gestione	
il Concedente voglia affidare a Terzi rimanendo esclusa dall'oggetto della presente	
Concessione.	
<b>3.1.11.</b> Il Concessionario, in accordo al Cap. 6 delle Linee Guida n. 9 del 21/08/2018	
emanate dall'ANAC, si impegna ad elaborare annualmente un resoconto tecnico ed	
economico sullo svolgimento del contratto contenente gli elementi rilevanti	
necessari per accertarne il corretto svolgimento, quali, a titolo non esaustivo:	
l'avanzamento dei lavori in relazione al Cronoprogramma, l'esecuzione dei controlli,	
l'applicazione di eventuali penali.	
3.2. Obblighi a carico del Concedente	
3.2.1. Il Concedente nominerà, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, un	
Responsabile Unico del Procedimento. Quindi, su proposta del Responsabile Unico	
del Procedimento nominerà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore	
dell'Esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento	
dell'esecuzione del contratto.	
3.2.2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla,	
congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione	
delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso	
attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7	
marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti	
del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".	
3.2.3. Compete inoltre al Concedente nominare il Direttore dei Lavori ed	
eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo ed il	
Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice.	

3.2.4.	Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento,	
direzi	one e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del	
Contr	atto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle	
Infras	trutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono	
essere	e in ogni caso attribuiti al Concessionario.	
3.2.5.	Il Concedente è tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui al punto 4.2. con	
le mo	dalità ivi disciplinate.	
3.2.6.	Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti	
ammi	nistrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con	
quant	o disposto dal successivo punto 3.9.	
Il Cor	ncedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli	
stessi	a mezzo del Responsabile della concessione (il RUP o il Direttore	
dell'E	secuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo	
preav	viso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli.	
Event	uali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo	
termi	ne per chiarimenti e provvedendo, eventualmente, a diffidare il Concessionario	
alla re	egolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.	
3.2.7.	Il Concedente è inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo	
come	meglio specificato nel successivo punto 3.10.	
3.2.8.	Il Concedente si impegna a tenere indenne il Concessionario da ogni pretesa di	
terzi,	in qualsiasi modo derivante dagli eventuali danni cagionati da dispositivi	
pubbl	icitari, di telecomunicazione e/o di qualsiasi altro genere installati sui sostegni	
di illı	uminazione pubblica da Terzi Concessionari. Le eventuali riparazioni che si	
doves	sero rendere necessarie per i danni causati agli impianti oggetto della	

Concessione saranno remunerate Dal Concedente al Concessionario ai sensi del	
punto 5.3.	
<b>3.2.9.</b> Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza	
della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo	
Concessionario.	
3. 3. Profili di rischio	
<b>3.3.1.</b> Il presente Contratto di Concessione comporta il trasferimento del rischio	
operativo di cui all'articolo 3 comma 1 lettera zz) del Codice in capo al	
Concessionario essendo possibile che questi non riesca a recuperare, in condizioni	
operative normali, gli investimenti effettuati. In particolare, nell'ambito del rischio	
operativo, il Contratto comporta il trasferimento del Rischio di Costruzione e del	
Rischio di Disponibilità, secondo le modalità ed i termini di seguito descritti e	
puntualmente indicati nella Matrice dei Rischi allegata non materialmente alla	
presente Concessione, che qui si richiama quale parte integrante del Contratto.	
<b>3.3.2.</b> Il Rischio di Costruzione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera aaa) del Codice	
è trasferito al Concessionario poichè il ritardo nei tempi di consegna delle Opere ed	
il mancato rispetto degli standard di progetto sono direttamente oggetto di specifiche	
penali presso al punto 3.6. del presente Contratto; inoltre, gli eventuali aumenti dei	
costi delle Opere sono esplicitamente posti dal presente Contratto a carico del	
Concessionario.	
3.3.3. Il Rischio di Disponibilità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera bbb) del	
Codice è trasferito al Concessionario, considerato che il Concedente ha il diritto di	

applicare le penali di cui al punto 3.6, nel caso in cui i parametri prestabiliti di	
prestazione non vengano raggiunti.	
<b>3.3.4.</b> Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario dichiara che	
quanto risulta dal Contratto medesimo e dai suoi allegati definisce in modo adeguato	
e completo l'oggetto della Concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso,	
che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed	
economica degli stessi e per la formulazione dell'Offerta, avendo tenuto conto in	
particolare dei costi della sicurezza e del personale necessario per la realizzazione	
dei lavori migliorativi e di gestione del servizio.	
3.3.5. Il quadro completo dei rischi che a vario titolo le Parti si assumono è	
dettagliato nell'allegato Matrice dei Rischi.	
3.4. Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori	
3.4.1. La consegna degli impianti avverrà previa sottoscrizione del Verbale di	
Consegna dei Servizi e degli Impianti di cui al punto 2.3.1, redatto in contraddittorio	
tra le Parti. Il suddetto verbale conterrà l'elenco dei contatori, con le relative letture	
effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente	
distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti.	
3.4.2. Con la sottoscrizione della presente Concessione il Concedente, conferisce	
mandato al Concessionario, per la voltura in capo a sé della titolarità dei contratti di	
fornitura di energia elettrica relativi agli impianti oggetto della Concessione.	
<b>3.4.3.</b> Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente, le somme che Questi	
avrà eventualmente versato per le forniture di energia elettrica in argomento, nel	
periodo intercorrente fra la consegna degli impianti e la decorrenza delle volture	
anzidette. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione delle relative fatture ed	
1	

escluderà gli importi relativi ai consumi energetici di eventuali carichi elettrici	
relativi ad impianti non compresi nella Concessione (carichi esogeni).	
3.4.4. Ricevuta la comunicazione formale di approvazione del Progetto Esecutivo	
delle Opere da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei	
Lavori ivi previsti, redigendo uno specifico Verbale di Inizio Lavori in	
contraddittorio con il Concedente. Dalla data di questo verbale decorrerà il termine	
per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere	
allegato al Progetto Esecutivo.	
<b>3.4.5.</b> Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti attivati dal	
Concessionario dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e	
dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore dell'Esecuzione.	
3.4.6. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci)	
giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il	
Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.	
3.4.7. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse	
nei casi, modi e tempi di cui all'art. 107 del Codice e articolo 10 del decreto del	
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.	
3.4.8. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di	
circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire	
temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente	
necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori	
e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:	
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile	
prosecuzione dei lavori a regola d'arte;	

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;	
c) per le cause di Forza Maggiore di cui al punto 2.1.	
In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.	
Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori. In	
caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le	
parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per	
cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione	
e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo	
107, comma 5, del Codice. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori,	
disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107,	
comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista	
per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi,	
il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si	
oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri	
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.	
<b>3.4.9.</b> Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da	
quelle sopra elencate, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla	
base dei seguenti criteri:	
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo	
contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella	
misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.	
Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di	
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato	
sulla base del criterio di cui alla presente lettera;	

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione	
dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo	
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla	
percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;	
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti	
rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione dei macchinari esistenti in	
cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;	
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui	
fissati dalle vigenti norme fiscali.	
3.5. Riconsegna degli impianti al termine della Concessione	
<b>3.5.1.</b> Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della	
stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono	
stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal	
corretto utilizzo e fermo restando quanto previsto al punto 8.1.	
3.5.2. All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti un	
apposito verbale nel quale verrà dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti	
imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario che dovrà provvedere con	
spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla riconsegna degli	
impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà pertanto alla fine	
dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.	
<b>3.5.3.</b> Il Concedente, al termine della Concessione, e comunque entro i termini	
stabiliti dalla normativa vigente in tema di mercato elettrico, dovrà volturare in capo	
 a sé i contratti di fornitura di energia elettrica per le utenze oggetto della	
Concessione rifondendo al Concessionario gli importi relativi ai consumi degli	

impianti oggetto della Concessione, eventualmente corrisposti dal Concessionario	
dopo la scadenza della Concessione.	
3.6 Penali	
<b>3.6.1.</b> Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario	
comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del	
Concedente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.	
3.6.2. I giorni e le ore di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si	
intendono naturali e consecutivi.	
3.6.3. Le penalità di cui al presente punto saranno applicate previa contestazione	
dell'addebito da parte del RUP o del Direttore dell'Esecuzione, da comunicare al	
Concessionario tramite PEC, assegnandogli 20 (venti) giorni consecutivi per	
eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Laddove il Concessionario non facesse	
pervenire le proprie controdeduzioni nel suddetto termine di tempo, il Concedente	
avrà facoltà di applicare le penali indicate nella contestazione senza ulteriori	
adempimenti. Diversamente, le controdeduzioni del Concessionario saranno valutate	
da uno specifico organismo costituito ad hoc e composto dal RUP in rappresentanza	
del Concedente e da un rappresentante del Concessionario da questi formalmente	
designato. Laddove l'organismo così definito non trovasse accordo in merito	
all'accertamento delle violazioni contestate e/o all'entità della penale da applicare	
ogni valutazione e conseguente determinazione sarà rimessa ad un terzo soggetto, di	
comprovata competenza ed esperienza in materia, scelto congiuntamente dal	
Concedente e dal Concessionario. In mancanza di accordo per questa nomina le Parti	
convengono di demandare la suddetta nomina al Presidente dell'ordine degli	

Ingegneri della provincia di Firenze e di	accettare fin d'ora la determinazione che	
l'arbitro così designato assumerà in merito	o alla questione in esame.	
<b>3.6.4.</b> Ciascuna penale sarà applicata a sco	omputo dell'importo del canone dovuto dal	
Concedente alla scadenza periodica di	pagamento del Canone immediatamente	
successiva.		
3.6.5. In caso di grave inadempimento	tale da pregiudicare l'espletamento del	
servizio, si avvieranno le procedure previs	ste dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.	
Descrizione	Valore penale	
Ritardo nell'inizio della erogazione dei	250 € per ogni giorno di ritardo rispetto	
servizi	ai termini concordati tra le Parti	
Riconsegna degli impianti secondo	Importo penale pari al costo	
modalità non conformi a quanto indicato	dell'esecuzione degli interventi	
nel Progetto dell'Offerta	necessari alla riconsegna degli impianti	
	in conformità al presente contratto	
Mancata rispondenza dei contenuti del	250 € per ogni giorno di ritardo utile a	
piano di manutenzione ai requisiti	sanare le non conformità rispetto ai	
previsti dal Progetto dell'Offerta	termini previsti nelle "Specificazioni	
	Caratteristiche del Servizio"	
Rispetto tempo di intervento "priorità 1"	50 € per ogni ora di ritardo rispetto a	
(intervento entro 3 ore dalla	quanto indicato nelle "Specificazioni	
segnalazione)	Caratteristiche del Servizio"	
Rispetto tempo di intervento "priorità 2"	200 € per ogni giorno di ritardo rispetto	
	1	
		·

(intervento entro 24 ore dalla	a quanto indicato nelle "Specificazioni	
segnalazione)	Caratteristiche del Servizio"	
Rispetto tempo di intervento "priorità 3"	200 € per ogni giorno di ritardo rispetto	
(intervento entro 48 ore dalla	a quanto indicato nelle "Specificazioni	
segnalazione)	Caratteristiche del Servizio"	
Rispetto requisiti tecnici dei materiali e	1000 € per ogni inadempimento rilevato	
dei componenti tecnici installati dal		
Concessionario rispetto a quelli di		
progetto e/o di Capitolato di Appalto		
Rispetto delle date di consegna al RUP	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai	
del progetto esecutivo delle Opere	termini previsti al punto 3.8 della	
der progenie esseant e dene opere	presente Convenzione	
Rispetto delle date previste di	*	
esecuzione degli interventi di		
riqualificazione energetica e di	,	
manutenzione straordinaria	ogni singolo intervento	
	50.0	
	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai	
	termini previsti nelle "Specificazioni	-
informatico del Concessionario	Caratteristiche del Servizio"	
Contenimento del tasso di guasto annuo	500 €/anno	
dei punti luce (interventi in "priorità 1").		
La penale si applica qualora il rapporto		
percentuale tra il tasso di guasto annuo		
dell'anno precedente e quello dell'anno		

in corso sia al di sotto della soglia del	
95%. Per il primo anno di gestione, il	
rapporto di calcola assumendo che il	
valore del tasso di guasto dell'anno	
precedente sia pari al 12%.	
Mancato raggiungimento target 2% del canone annuo	
risparmio energetico. La penale si	
applica qualora il risparmio energetico si	
riduca almeno del 10% rispetto al saving	
energetico indicato nel Progetto	
Esecutivo	
 3.7. Subappalto	
<b>3.7.1</b> . Il Concessionario avrà facoltà di subappaltare a terzi, muniti di adeguate	
capacità tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della	
Concessione ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto	
previsto nell'offerta impegnandosi, in tal caso, a presentare almeno 20 giorni prima	
dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto la documentazione di seguito	
specificata:	
a. la copia autentica del contratto di subappalto;	
b. la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti	
di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla normativa	
vigente e dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso	
affidate;	

c. l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del	
subappaltatore;	
d. l'eventuale ulteriore documentazione prescritta dalla normativa.	
3.7.2. Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel	
termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna	
dell'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine	
non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto si intenderà non	
autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine	
per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.	
3.8 Progettazione, varianti	
<b>3.8.1</b> . Entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della Concessione, il Concessionario	
sottoporrà all'approvazione del RUP, il Progetto Esecutivo delle Opere di	
efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti. Il Progetto dovrà essere	
conforme alla normativa di riferimento ed ai punti ad esso applicabili del D.lgs.	
n°50/2016.	
3.8.2. L'approvazione del Progetto Esecutivo sarà eseguita dal RUP, previa verifica	
in contraddittorio con i progettisti della conformità al Progetto Definitivo ed agli	
altri documenti contrattuali entro i successivi 30 (trenta) giorni.	
<b>3.8.3.</b> Il Concessionario si impegna a sostenere tutti gli oneri di progettazione, così	
come risultanti dal Piano Economico-Finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani	
di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al	
D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché gli studi e le ricerche necessarie	
alla progettazione, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e	
specialistiche. A tale scopo il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti	

Pagina n. 28 di 61

gli impianti oggetto della Concessione prima del termine previsto per l'inizio	
dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi,	
sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.	
3.8.4. In fase di approvazione del Progetto Esecutivo il Concedente potrà proporre	
modifiche tecniche, purché in coerenza con il Progetto dell'Offerta. In tal caso, la	
stima dei costi di tali modifiche, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà	
tener conto anche della conseguente modifica dei tempi indicati nel	
Cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente	
sulla durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei	
tempi e dei costi delle modifiche stesse. A tale scopo il Concessionario provvederà a	
redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico	
applicando i prezzi unitari dedotti dal Progetto dell'Offerta, ovvero, in mancanza	
delle voci corrispondenti, utilizzando, in ordine di priorità, i prezzari indicati al	
punto 5.3.3 del presente Contratto	
<b>3.8.5.</b> Il Contratto potrà essere modificato attraverso la stipula di Atti Aggiuntivi, in	
assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti	
dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:	
a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;	
b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione	
iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi	
tecnici ed economici;	
c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza	
e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;	

d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi	
essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 del D.Lgs 50/2016;	
e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera	
a), del D.Lgs 50/2016 ed al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della	
Concessione.	
3.8.6. L'esecuzione degli Atti Aggiuntivi relativi ai casi sopra elencati sarà	
subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.	
<b>3.8.7.</b> L'eventuale aumento di valore, determinato da uno o più degli interventi di cui	
ai punti da a) ad e), non potrà in ogni caso eccedere complessivamente il 50% del	
valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determinerà	
l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.	
3.8.8. Il Concessionario sarà, in ogni caso, responsabile di tutti gli eventuali errori	
e/od omissioni nella progettazione relativa agli interventi di cui ai punti da a) ad e),	
restando obbligato a sostenerne tutti gli eventuali costi connessi e/o conseguenti,	
nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno generato dai suddetti errori e/od	
omissioni.	
3.8.9. Gli interventi di cui ai punti da a) ad e) del presente punto, pur comportando	
l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, non costituiranno condizione per	
l'avvio della procedura di cui al punto 5.2.	
<b>3.8.10.</b> I suddetti interventi non potranno determinare, in alcun caso, una maggiore	
reddittività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b) del	
D.Lgs 50/2016, né alterare l'allocazione dei rischi così come riportata nella Matrice	
dei Rischi allegata al presente Contratto.	
3.9. Autorizzazioni amministrative	

3.9.1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e	
comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il	
Concedente s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività	
amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della Concessione	
e per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio,	
ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per	
l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il	
rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed	
assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi	
pubblici.	
3.9.2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre	
amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario	
per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi	
oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere	
imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non	
attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.	
3.10. Collaudo	
3.10.1. Il Concessionario individuerà le parti delle Opere ultimate e comunicherà	
l'ultimazione di tali parti al RUP.	
3.10.2. Il Concessionario ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e	
di fornire al collaudatore, anche in formato digitale, copia dei documenti contabili e	
disegni "As built".	

3.10.3. Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il	
collaudo degli interventi sarà ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione	
dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.	
<b>3.10.4.</b> Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori	
in corso d'opera:	
a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non	
ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa	
successivamente all'esecuzione;	
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al	
cronoprogramma.	
3.10.5. In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà	
l'art. 227 del DPR n. 207/2010. Il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione è	
trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può	
avviare la procedura prevista dal successivo punto 3.6. 3.	
4. CONDIZIONI ECONOMICO - FINANZIARIE	
4.1. Finanziamento delle opere	
<b>4.1.1.</b> Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere previste dal Progetto	
Esecutivo e si farà carico di tutti i costi relativi alla gestione, alla manutenzione	
ordinaria e straordinaria ed alla fornitura di energia elettrica per gli impianti oggetto	
della Concessione, per tutta la durata della stessa.	
<b>4.1.2.</b> Ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 e secondo quanto	
previsto dall'art. 165, comma 3-4-5 del d.lgs 50/2016, il Concessionario, sulla base	
della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il Piano Economico	

Finanziario nel quale vengono definitivi l'equilibrio economico e la sostenibilità	
finanziaria della presente Concessione.	
<b>4.1.3.</b> Il Concessionario, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della	
Concessione, così come definito dall'art. 3 comma 1 lettere fff del d.lgs 50/2016, per	
tutte le attività manutentive relative ai servizi oggetto della Concessione che non	
risultano illimitatamente ricomprese nel Canone concorrerà alle relative spese fino	
ad un massimale annuo di € 7.200 (settemiladuecento/00) oltre I.V.A., computati	
secondo le modalità definite al punto 5.3.3, con priorità per le attività di	
manutenzione straordinaria non conservativa, ed in subordine per gli interventi di	
riqualificazione per come definiti nelle Premesse. Qualora il Concedente non	
usufruisse in tutto o in parte dell'importo sopra definito nel relativo anno, ne potrà	
cumulare l'ammontare od il residuo con gli importi previsti per l'anno successivo e	
cosi per ciascun anno di durata della Concessione. Eventuali importi non utilizzati	
alla scadenza naturale od anticipata della Concessione potranno costituire credito per	
il Concedente soltanto nel caso di risoluzione per inadempienza del Concessionario,	
non costituendo credito per il Concedente negli altri casi di risoluzione anticipata	
della Concessione.	
<b>4.1.4.</b> Qualora il canone di cui al punto 4.2 non consenta di recuperare i costi	
sostenuti dal Concessionario, ivi compreso il finanziamento delle Opere previste dal	
Progetto Esecutivo, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà	
imputabile al Concedente.	
4.2. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento	

4.2.1. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dalla	
corresponsione di un canone annuo il cui valore (C <sub>OFF</sub> ) è pari ad € 188.090,10	
(centoottantottomilanovanta/10) oltre IVA al 22% per complessivi € 229.469,92	
<b>4.2.2.</b> Il suddetto canone sarà oggetto di fatture mensili che dovranno essere pagate	
dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.	
<b>4.2.3.</b> Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario e non potrà essere differito o	
ridotto neanche in caso di contestazione. Nei casi di ritardato pagamento dei	
corrispettivi, il Concessionario applicherà il tasso di mora stabilito in misura pari al	
tasso BCE semestrale (pubblicato con comunicazione delMinistero dell'Economica	
e delle Finanze sulla G.U.R.I.), maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto	
nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno.	
<b>4.2.4.</b> Ai fini dell'aggiornamento periodico, si stabilisce convenzionalmente che il	
suddetto corrispettivo comprensivo di IVA sarà suddiviso nelle tre quote così	
definite:	
$E_{OFF} = $ € 91.787,97 : quota, stimata in misura del 40% del canone annuo, inerente	
l'approvvigionamento di energia elettrica;	
$G_{OFF} = $ € 57.367,48 : quota, stimata in misura del 25% del canone annuo, inerente la	
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto della Concessione e la	
gestione del servizio;	
$A_{OFF} = $ € 80.314,47 : quota, stimata in misura del 35% del canone annuo, inerente la	
remunerazione dell'investimento iniziale per la realizzazione delle Opere.	
<b>4.2.5</b> . Il Canone $C_{OFF}$ si riferisce alla gestione di $N_0 = 1527$	
(Millecinquecentoventisette) complessi illuminanti 3 impianti semaforici afferenti a	
(minimum 3 implant sematoriol afferent a	

72 quadri elettrici collegati a 71 contatori esistenti alla data di presentazione delle	
offerte.	
<b>4.2.6.</b> Gli addendi del canone E <sub>OFF</sub> e G <sub>OFF</sub> dovranno essere aggiornati, a partire dalla	
data di avvio del servizio, in relazione alle possibili variazioni di cui ai punti 4.3 e	
4.4 allo scopo di garantire l'invarianza nel tempo della remuneratività della	
commessa. La componente A <sub>OFF</sub> , rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della	
Concessione.	
4.2.7. Con riferimento all'aggiornamento prezzi, indicando con Cn il valore del	
canone annuo,aggiornato come descritto al punto 4.3. per il trimestre n-esimo, la	
fatturazione avverrà mensilmente, mediante emissione posticipata, di una fattura di	
importo pari a:	
Importo_fatt_mensile = $\frac{C_n}{12} = \frac{E_n + G_n + A_{OFF}}{12}$	
12 12 salvo l'eventuale conguaglio dovuto alle variazioni di cui ai punti 4.3 e 4.4. La	
formula precedente si applica per i mesi successivi aggiornando con periodicità	
trimestrale i valori di En e Gn.	
<b>4.2.8.</b> Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico e dovranno contenere	
tutti gli elementi obbligatori, tra i quali: Codice Univoco Destinatario, CIG, CUP,	
Codice di Servizio.	
4.2.9. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua	
scadenza, il Concessionario fosse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale	
del Lavoro per inadempimento dei relativi obblighi, il Direttore dell'Esecuzione darà	
corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto	
dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso ed il Concessionario non potrà avanzare	
eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.	

<b>4.2.10</b> . Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e	
lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà subordinato al rilascio da parte del	
Concessionario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante che	
"i dipendenti del Concessionario sono stati retribuiti, per l'intero periodo	
dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche	
del CCNL applicato e di accordi integrativi ove esistenti".	
4.3. Modalità di aggiornamento del canone	
<b>4.3.1</b> . La revisione del canone di cui al punto 4.2 sarà effettuata, a partire dalla data	
di scadenza per la presentazione delle offerte, limitatamente alle sue componenti	
variabili E e G, al solo allo scopo di mantenere invariata nel tempo la redditività	
della commessa.	
<b>4.3.2</b> . La revisione del canone sarà calcolata trimestralmente, nei mesi di Gennaio,	
Aprile, Luglio, Ottobre, applicando i criteri di seguito indicati.	
<b>4.3.3.1.</b> Revisione della componente per l'approvvigionamento di energia elettrica	
E	
Definizioni:	
ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	
t <sub>OFF</sub> data (mese_anno) di presentazione dell'offerta	
• t <sub>0</sub> data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo	
aggiornamento del canone	
tn trimestre di revisione del prezzo; l'aggiornamento del canone avverrà nei	
mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno successivo al primo,	
pertanto con n=1 s'intende il primo trimestre successivo alla data di stipula,	
con n=2 s'intende il secondo trimestre, ecc. (esempio: se la stipula del	

contratto avviene a febbraio dell'anno x, tn con n=1 è il trimestre apr-mag-giu	
dell'anno x ed il relativo aggiornamento si calcola ad aprile);	
E <sub>OFF</sub> quota parte del canone offerto riferito all'energia elettrica (espresso in	
Euro/anno)	
E0 quota parte del canone riferito all'energia elettrica aggiornato in sede di	
stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla	
data di avvio del servizio fino al primo trimestre di aggiornamento (espresso	
in Euro/anno)	
En quota parte del canone relativo all'energia elettrica, aggiornato al	
trimestre tn (espresso in Euro/anno)	
P <sub>OFF</sub> prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi dell'energia al netto	
dell'iva espressa in Euro/MWh. P <sub>OFF</sub> si calcola come segue:	
• P <sub>OFF</sub> = PUN <sub>OFF</sub> -12 + ONERI <sub>OFF</sub> -12 + DISPACCIAMENTO <sub>OFF</sub> -12 +	
TRASPORTO <sub>OFF</sub> -12 + ACCISA <sub>OFF</sub> - 12 essendo:	
• PUN <sub>OFF</sub> - 12 media ponderata dei 12 mesi precedenti t <sub>OFF</sub> del PUN	
pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico sul sito seguente:	
(http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx)	
aumentato delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente	
fissate in misura del 10,4% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n.	
111/2006 e s.m.i.	
ONERI <sub>OFF</sub> -12 media ponderata dei 12 mesi precedenti tOFF degli oneri di	
sistema del "mercato libero espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta	
in volta, dall'ARERA (www.autorita.energia.it)	
DISPACCIAMENTO <sub>OFF - 12</sub> media ponderata dei 12 mesi precedenti tOFF	
dei corrispettivi relativi al dispacciamento del "mercato libero", espressi in	
· ·	

Euro/MWh, aumentati delle perdite di rete standard valide per la bassa	
tensione.	
• TRASPORTO <sub>OFF-12</sub> : media ponderata dei 12 mesi precedenti tOFF degli	
oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in Euro/MWh; tali	
valori sono stabiliti, di volta in volta, dall'ARERA;	
ACCISA <sub>OFF-12</sub> media ponderata dei 12 mesi precedenti t <sub>OFF</sub> del valore	
dell'accisa espressa in Euro/MWh stabilita per l'energia elettrica ad uso	
illuminazione pubblica.	
P <sub>0</sub> prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi precedenti la data t0	
dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh. P0 si calcola come	
precedentemente descritto per POFF con riferimento alla data t0 invece che	
a tOFF	
Pn Prezzo dell'energia (al netto dell'iva) alla data di revisione tn, dato da:	
Pn = PUNn + ONERIn + DISPACCIAMENTOn + TRASPORTOn +	
ACCISAn essendo:	
PUNn la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti la data tn, aumentata	
delle perdite standard	
di rete Pr:	
$PUN_{n} = (1 + P_{r}) \times \sum_{j=1}^{3} (L_{1}^{n-j} \times F_{1}^{n-j} + L_{2}^{n-j} \times F_{2}^{n-j} + L_{3}^{n-j} \times F_{3}^{n-j}) \times M^{n-j}$	
La formula si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre tn, con il	
seguente significatodei simboli;	
con j=1: L1n-1 è la percentuale di prelievo dell'energia per la fascia oraria F1 del	
mese n-1 deltrimestre tn (esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-1 è	
marzo); F1n-1 è il valore del prezzomedio di fascia pubblicato dal GME	
relativamente alla fascia F1 ed al mese n-1 del trimestre tn;	
l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

analogamente L2n-1, F2n-1 e L3n-1, F3n-1 sono rispettivamente le percentuali di	
prelievo ed il valoredel prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese n-1 del	
trimestre tn; Mn-1 è il "peso" percentualedei prelievi di energia elettrica per usi IP	
del mese n-1 rispetto al totale del trimestre tn;	
j=2: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-2 del	
trimestre tn(esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-2 è febbraio)	
J=3: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-3 del	
trimestre tn;	
(esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-3 è gennaio).	
ONERIn è la media pesata dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi	
precedenti la data tn espressiin Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai	
valori Mn-j	
Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto	
salvo che eventualimodifiche alle componenti stabilite dall'ARERA saranno	
recepite con la tempistica prevista dalla stessaARERA;	
DISPACCIAMENTOn è la media pesata dei valori del dispacciamento per i	
3 mesi precedenti la datatn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi	
costituiti dai valori Mn-j;	
Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto	
salvo che eventuali modifichealle componenti del dispacciamento stabilite	
dall'ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa	
ARERA;	

TRASPORTOn è la media pesata dei valori del Trasporto per i 3 mesi	
precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai	
valori Mn-j;	
Il valore del trasporto si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che	
eventuali modifiche stabilite dall'ARERA saranno recepite con la tempistica	
prevista dalla stessa ARERA;	
ACCISAn è la media pesata dei valori dell'Accisa per i 3 mesi precedenti la	
data tn ed espressi inEuro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;	
Qualora intervenga una modifica da parte dell'ARERA tale per cui il valore	
di uno o più degli addendi che compongono Pn non sia espresso in	
Euro/MWh, si provvederà a ricondurre il valore in Euro/MWh attraverso la	
durata annua di funzionamento degli impianti IP stabilita dalla delibera	
AEEG 29/08 s.m.i.	
Analogamente, qualora l'ARERA introduca ulteriori componenti accessorie	
del prezzo dell'energia,oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi	
sarà conseguentemente adeguata.	
Posto quanto sopra,	
• la componente E0 del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al	
periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e l'inizio del primo	
trimestre successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto	
in gara:	
$E_0 = E_{OFF} \times \frac{P_0}{P_{OFF}}$	
la componente En del canone (espressa in Euro/anno), valida per i trimestri	
successivi, calcolata altrimestre tn, è data da:	
$E_{n} = E_{0} \times \frac{P_{n}}{P_{n}}$	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

 <b>4.3.3.2.</b> Revisione della componente di gestione del servizio G	
 Definiamo i seguenti indici:	
t <sub>OFF</sub> data (mese_anno) di presentazione dell'offerta	
• t <sub>0</sub> data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo	
aggiornamento del canone	
• tn trimestre di revisione del prezzo; i trimestri sono i periodi gen-feb-mar,	
apr-mag-giu, lugago- set, ott-nov-dic e l'aggiornamento del canone avverrà	
nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno di gestione;	
• G <sub>OFF</sub> componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri	
manutentivi riferito alla data t <sub>OFF</sub>	
• G0 componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri	
manutentivi aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il	
periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al	
primo trimestre di revisione del prezzo	
Gn quota parte del canone (espresso in Euro/anno) di gestione integrata	
relativo agli oneri manutentivi, riferito al trimestre tn;	
. $I_{\text{OFF}}$ valore dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di	
operai ed impiegati FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito	
alla data (mese_anno) di presentazione dell'offerta;	
• I0 valore dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi)	
riferito alla data (mese_anno) di stipula del contratto;	
In valore medio dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza)	
tabacchi) dei 3 mesi precedenti il trimestre tn;	
Posto quanto sopra,	

- la componente G <sub>0</sub> del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo	
intercorrente tra la data di avvio del servizio e il primo trimestre successivo, è	
calcolata come segue, in funzione del canone	
offerto in gara:	
T.	Г

$$G_0 = G_{OFF} \times \frac{I_0}{I_{OFF}}$$

- la componente G<sub>n</sub> del canone (espressa in Euro/anno), calcolata al trimestre tn, è data da:

$$G_n = G_0 \times \frac{I_n}{I_0}$$

- Il canone C<sub>0</sub> (espresso in Euro/anno) valido per il periodo intercorrente tra l'avvio

del servizio e il trimestre successivo sarà:

$$C_0 = E_0 + G_0 + A_{OFF}$$

Il canone Cn (espresso in Euro/anno) calcolato nel trimestre tn sarà:

$$C_n = E_n + G_n + A_{OFF}$$

# 4.5 Ampliamenti ed integrazioni

**4.5.1.** In caso di ampliamento del perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai nuovi impianti/punti luce che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sarà definito come di seguito specificato, con riferimento ai seguenti parametri:

a. d<sub>x</sub> data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;

b. num giorni numero di giorni calendariali residui che intercorrono da dx alla fine

	dell'anno in corso	
	c. W <sub>new</sub> Potenza nominale complessiva dell'impianto da prendere in gestione	
	(somma potenze nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);	
	d. N <sub>new</sub> Numero totale delle nuove lampade da prendere in gestione;	
	e. Wn Potenza nominale complessiva dell'impianto calcolata alla data d <sub>x</sub> , al netto di	
	$W_{ m new}$	
	f. N <sub>n</sub> Numero totale di lampade alla data dx, al netto di Nnew	
	g. C <sub>new</sub> Importo una tantum aggiuntivo al canone di gestione per i nuovi impianti	
	acquisiti; si applica in aggiunta al canone solo per il periodo intercorrente tra la data	
	d <sub>x</sub> e la fine dell'anno in corso; dall'anno successivo si applicherà un unico canone di	
	gestione comprensivo anche dei nuovi impianti acquisiti	
	Definite le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione (espresse in	
	Euro/anno ed arrotondate alla 5^ cifra decimale):	
	W	
	$E_{new} = E_n \times \frac{\psi_{new}}{W_n}$	
	$G_{new} = G_n \times \frac{N_{new}}{N_n}$	
_	IV <sub>n</sub>	
	l'importo del corrispettivo aggiuntivo al canone di gestione (relativo al periodo	
	transitorio fino al termine dell'anno in corso) risulta quindi:	
	, 1	
	$C_{new} = \frac{num\_giorni}{365} \times (E_{new} + G_{new})$	
	Quest'ultimo corrispettivo si applica una tantum al termine dell'anno in cui avviene	
	l'acquisizione di nuovi punti luce.	

IN	т	0	NI	Λ	

_

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;	
c) per le cause di Forza Maggiore di cui al punto 2.1.	
In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.	
<b>5.1.4</b> . Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.	
<b>5.1.5.</b> Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai punti a),b) o c), il Concessionario	
laddove non fosse in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dovrà dare	
immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno	
determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i	
Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in	
conseguenza dell'/gli Evento/i.	
<b>5.1.6.</b> Il Direttore dell'Esecuzione potrà disporre la sospensione della fornitura dei	
Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale	
rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno	
determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e	
cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i	
Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento	
delle prestazioni contrattuali.	
5.1.7. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la	
sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità,	
quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità	
fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non	
inferiore a 15 giorni.	
Nei casi di cui ai punti a), b) o c):	

1) i Corrispettivi di cui al punto 4.2. continueranno a essere corrisposti dal	
Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 3 giorni decorrenti dalla	
data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale, se la sospensione	
sarà superiore a suddetto termine il concedente sospenderà il pagamento del	
corrispettivo;	
2) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente	
considerati, ecceda i 3 giorni dalla data di inizio della sospensione, come risultante	
dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di	
gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della	
sospensione. Qualora la sospensione determini una variazione dell'indicatore di	
equilibrio denominato Tir superiore a 2 (due) punti percentuali, potranno avviare la	
procedura di revisione del Piano Economico Finanziario.	
<b>5.1.8.</b> La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le	
cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redigerà il verbale di ripresa	
della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di	
essi, i nuovi termini contrattuali.	
<b>5.1.9.</b> Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta	
per cause diverse da quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c), al Concessionario è	
dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui al punto 3.4., in	
quanto compatibili.	
<b>5.1.10.</b> Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza	
necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni	
attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In	
quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali	
I .	

materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso	
adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la	
propria attività.	
5. 2. Revisione della Concessione	
<b>5.2.1.</b> La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento	
dell'equilibrio economico e finanziario della Concessione potrà essere richiesta dal	
Concessionario qualora nel periodo di durata della Concessione si verifichi un	
mutamento delle condizioni di redditività, tale da alterare l'equilibrio economico-	
finanziario della Concessione.	
<b>5.2.2</b> . Le Parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi	
degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora l'alterazione	
dell'equilibrio economico finanziario non risulti determinata da eventi riconducibili	
al Concessionario.	
<b>5.2.3.</b> Rientrano tra i predetti eventi, a titolo non esaustivo, le seguenti fattispecie:	
a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono	
economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera	
e dei Servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir	
Azionista sia superiore a due punti percentuali;	
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni riconducibile al Concedente;	
c) i casi di sospensione dei servizi per ragioni di interesse pubblico, qualora il	
periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di 30 giorni e qualora la	
variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR o Tir Azionista sia superiore	
a due punti percentuali.	

<b>5.2.4</b> . Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti	
favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario sarà	
effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente darà comunicazione	
scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al punto	
successivo.	
<b>5.2.5.</b> Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai casi a), b) o c), il Concessionario, al	
fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne darà	
comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che	
hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo	
la seguente documentazione dimostrativa:	
a) Piano Economico Finanziario in disequilibrio, in formato editabile;	
b) Piano Economico Finanziario revisionato, in formato editabile;	
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri le	
cause ed i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri	
da esso derivanti;	
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel	
Piano Economico Finanziario revisionato.	
<b>5.2.6.</b> Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti dovranno avviare senza	
indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.	
<b>5.2.7.</b> Entro 10 giorni dal ricevimento della predetta richiesta scritta del	
Concessionario, il RUP dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico	
di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione	
consensuale della Concessione.	

<b>5.2.8.</b> La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere finalizzata a	
determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario nei	
limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o	
più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione.	
<b>5.2.9.</b> La revisione, che, in ogni caso dovrà garantire la permanenza dei rischi in	
capo al Concessionario, dovrà essere attuata modificando il canone o, in via	
assolutamente eccezionale, allungando la durata della gestione fino a quando gli	
indicatori dell'equilibrio non eguaglieranno quelli di equilibrio indicati nel contratto	
e nel PEF originario.	
<b>5.2.10.</b> La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 90 giorni	
dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione. Decorso tale termine, in	
mancanza di accordo tra le parti in merito alle condizioni di revisione della	
Concessione, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione ai sensi dell'art.	
165 co. 6 Codice degli Appalti, comunicando per iscritto tale intenzione al	
Concedente, il quale potrà evitare il recesso, comunicando al Concessionario	
l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della	
dichiarazione di recesso. In tal caso, al Concessionario sarà rimborsato il valore delle	
opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti compresi i costi	
finanziari sostenuti a tale data come evidenziati nel PEF, oppure, se non sia ancora	
stato raggiunto il collaudo, i costi utilmente ed effettivamente sostenuti sino a quella	
data.	
5.3 Servizi Aggiuntivi	
<b>5.3.1.</b> Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi	
previsti nel progetto potranno essere richiesti entro i limiti di cui all'articolo 32 del	
D.lgs. n°50/2016.	
I and the second	

<b>5.3.2.</b> A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario	
curerà la predisposizione del preventivo o dell'eventuale progetto definitivo e/o	
esecutivo dei servizi aggiuntivi richiesti e l'elaborazione del relativo preventivo,	
utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listini	
di riferimento, di seguito elencati, in ordine decrescente di priorità:	
a. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) –	
Prezzario di Impianti Elettrici;	
b. Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione;	
c. Nuovi Prezzi formulati mediante Analisi (rif. Art. 32 c. 2 DPR 207/2010	
<b>5.3.3.</b> I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli	
vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Concessionario,	
applicando un ribasso del 30% (trentapercento) ai prezzari di cui ai punti a) e b) del	
punto 5.3.2 del presente punto. Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali	
che fanno carico al Concedente.	
<b>5.3.4.</b> L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati	
secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il	
Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente	
per l'approvazione stessa.	
5.3.5. Al ricevimento dell'ordine formale del Concedente, il Concessionario darà	
corso all'esecuzione degli interventi, nei tempi specificatamente concordati con il	
Concedente.	
5.3.6. Per ciascun intervento così commissionato, il Concessionario fatturerà il	
relativo corrispettivo al Concedente, in unica soluzione od a stato di avanzamento	
lavori, secondo quanto preventivamente convenuto con il Concedente.	

6. ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI	
6.1. Responsabilità del Concessionario	
<b>6.1.1</b> . Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura,	
causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti ed a terzi,	
anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in	
generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel	
corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.	
<b>6.1.2.</b> La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al	
personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.	
<b>6.1.3</b> . Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse	
depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno	
delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.	
6.2 Fidejussioni e polizze assicurative	
<b>6.2.1</b> . Il Concessionario, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii, ha prestato una	
cauzione definitiva dell'importo di € 141.067,58	
(centoquarantunomilasessantasette/58) importo ridotto del 50% per il possesso della	
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI	
CEI ISO 9001, a mezzo di polizza fideiussoria n. 2606436 emessa il 05.07.2022 da	
Euler Hermes S.A (N.V) – Allianz Trade.	
6.2.2 Il Concessionario è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa	
venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.	
<b>6.2.3.</b> Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal	
comma 5 del citato art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza	

della Concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le	
Parti.	
<b>6.2.4.</b> Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del	
servizio, una cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di €	
4.820,25 (quattromilaottocentoventi/25), pari al 10% del costo annuo operativo di	
esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti	
gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'Opera, Fidejussione n. 2606586	
emessa il 05.07.20222 Euler Hermes s.A (N.V) – Allianz Trade.	
6.2.5. A garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta	
manutenzione degli impianti oggetto della Concessione, il Concessionario:	
a. ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi	
RCT/O, n° IT00024120LI stipulata con XL Insurance Company SE in data	
01/11/2021 con un massimale RCT di € 2.000.000,00 e con un massimale di RCO di	
€ 2.000.000,00;	
b. si impegna a trasmettere 10 giorni prima dalla consegna dei lavori polizza	
assicurativa CAR ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 con massimali	
pari ad € 800.000,00 per la sezione danni, e € 500.000,00 per la sezione R.C.T. con	
decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di	
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.	
7. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
7.1. Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie	
7.1.1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo	
devono essere avanzate mediante comunicazione scritta tramite PEC, debitamente	
documentata. Le comunicazioni e/o le controdeduzioni del Concessionario devono	

essere indirizzate al RUP entro 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della	
relativa contestazione.	
7.1.2. A seguito dell'emissione delle comunicazioni e/o delle controdeduzioni da	
parte del Concessionario, le Parti avvieranno la procedura descritta al punto 3.6 3	
7.1.3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla	
contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori	
e del collaudatore.	
7.2 Foro competente	
7.2.1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine	
all'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente contratto, sarà competente	
esclusivamente il Tribunale di Firenze.	
8. ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	
8.1. Risoluzione del contratto per inadempimento	
<b>8.1.1.</b> Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi	
previsti nella presente concessione, l'altra Parte, esperita infruttuosamente la	
procedura di contestazione di cui ai precedente punto 7.1, potrà risolvere la presente	
concessione, ai sensi degli artt. 1454 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per	
ogni danno subito e subendo.	
<b>8.1.2.</b> Al fine di quantificare gli importi di cui ai commi successivi, il Concedente e	
il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con	
l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 [sessanta]	
giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere.	
8.1.3. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e	
dati registrati si intendono definitivamente accertati.	
I .	

<b>8.1.4.</b> Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso (fatti salvi	
maggiori danni), sarà in ogni caso tenuto a versare al Concessionario una somma	
comprensiva:	
a. del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli	
ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di	
collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;	
b. delle penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della	
risoluzione;	
c. di un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del	
valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del	
servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico	
finanziario allegato alla concessione.	
<b>8.1.5.</b> Qualora sia il Concessionario a rendersi inadempiente, lo stesso avrà diritto al	
rimborso da parte del Concedente, del valore delle opere realizzate più gli oneri	
accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia	
ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal	
Concessionario per quanto realizzato, con decurtazione del 10 % a titolo di penale e	
di risarcimento del danno, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di	
eventuali ulteriori danni conseguenti alle violazioni degli obblighi contrattuali e/o	
normativi.	
<b>8.1.6.</b> Nel caso in cui il rimborso dovuto al Concessionario dovesse superare	
l'ammontare del canone annuo, detto rimborso verrà rateizzato con rate non	
superiori al canone stesso, applicando un tasso di interesse da concordare tra le Parti.	

La durata del periodo di ammortamento è pertanto determinata dal rapporto tra la	
suddetta somma da rimborsare e l'importo del canone annuo.	
<b>8.1.7</b> . Fermo restando quanto descritto a punto 3.6. del presente contratto, in tutti i	
casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario quest'ultimo è obbligato a	
compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a	
 riconsegnare al Concedente, gli impianti oggetto della concessione.	
 <b>8.1.8</b> . Il Concedente potrà altresì risolvere la presente concessione, ai sensi dell'art.	
1456 c.c., previa comunicazione al Concessionario oltre che nelle ipotesi previste	
dall'art. 108 del Codice nei seguenti casi:	
a. cessione del contratto ad esclusione dei casi previsti al punto 2.1 del presente	
Contratto;	
b. ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza	
degli impianti e di prevenzione incendi;	
c. mancato rinnovo delle fideiussioni e delle polizze assicurative;	
d. violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto	
definito al punto 9.5. della concessione;	
e. violazione di eventuali protocolli di legalità e dei patti di integrità;	
f. gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro,	
contributive e fiscali;	
g. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli	
articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011;	
h. caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione	
 controllata o straordinaria del Concessionario;	

i. perdita dei requisiti generali e/o di capacità tecnico professionale da parte del	
Concessionario."	
9. DISPOSIZIONI FINALI	
9.1 Riservatezza della documentazione - PRIVACY- INFORMATIVA ART.13	
Regolamento UE n. 679/2016	
9.1.1. Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente	
Concessione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad	
utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non	
divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto	
dalla normativa vigente.	
9.2. Forma del contratto – spese e oneri accessori	
9.2.1. Il contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa.	
9.2.2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto incluse le spese di	
bollo, di registrazione ed ogni altra spesa ad esso accessoria saranno a carico del	
Concessionario.	
9.3 Proprietà degli impianti	
9.3.1. Il Concedente mantiene la proprietà degli impianti oggetto della Concessione	
esistenti al momento della stipula ed acquisisce la proprietà degli ulteriori impianti	
eventualmente realizzati dal Concessionario.	
9.4 Proprietà intellettuale	
9.4.1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e	
diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto	
di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo	
e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.	

9.4.2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie	
relative all'impianto, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata	
della Concessione, sarà consentito automaticamente e gratuitamente al Concedente e	
agli eventuali Terzi appaltatori, con obbligo di previa informazione scritta al	
Concessionario e nei limiti delle mere finalità di gestione, riparazione e	
manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli	
brevettali in capo al Concessionario.	
9.5. Clausola tracciabilità dei flussi finanziari	
<b>9.5.1</b> . Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo	
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la	
nullità assoluta del presente contratto. Il concessionario si obbliga a comunicare gli	
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010,	
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul	
predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano	
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente	
contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8,	
della L. 136/2010.	
9.5.2. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con	
eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
9.5.3. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte	
agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del	
rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente	
e la Prefettura territorialmente competente.	

9.5.4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i	
subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di	
risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi	
abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del	
Concedente e della Prefettura territorialmente competente.	
<b>9.5.5.</b> Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al	
Concedente, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, comma 4, anche apposita	
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo	
subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la	
quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge	
sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le	
disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.	
9.6. Cessione di credito	
<b>9.6.1</b> . E' vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e	
qualunque procura che non sia riconosciuta.	
9.7. Essenzialità delle clausole	
<b>9.7.1.</b> Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente	
dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in	
tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere	
di essenzialità.	
9.7.2. Dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potrà più sollevare	
eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali	
nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità	

Pagina n. 58 di 61

di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il	
Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere	
durante l'esecuzione degli interventi.	
9.8 Discordanze negli atti contrattuali	
9.8.1. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra i diversi documenti	
contrattuali, il Concessionario adempirà le prestazioni secondo le modalità che,	
nell'ordine, risultano indicate dai documenti di seguito elencati:	
a) Nel contratto di concessione e nei documenti elencati negli allegati A e B parti	
integranti e sostanziali dello stesso;	
b) Disciplinare di gara;	
c) Specificazioni Caratteristiche del Servizio e relativi allegati;	
d) Servizi offerti presentati in sede di offerta o specificati nel corso dell'Appalto	
9.8.2. In caso di disaccordo tra il Concedente e il Concessionario sulla	
classificazione di specifici interventi manutentivi tra quelli compresi nel Canone e	
quelli oggetto dell'articolo 5.3 del presente Contratto, il Concessionario dovrà	
comunque eseguire gli interventi suddetti, salvo il diritto di avviare la procedura di	
valutazione e di risoluzione della discordanza nelle modalità previste dal punto 3.6	
3.	
9.9. Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e	
1342 del codice civile	
9.9.1. Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli	
effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa,	
 indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione e di approvare	

specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole	
sopra riportate.	
9.10. Comunicazioni	
<b>9.10.1</b> . Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente Concessione	
devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti a mezzo PEC ai seguenti	
indirizzi.	
Concedente: comune.pelago@postacert.toscana .it	
Concessionario: enelsole@pec.enel.it	
9.11. Elezione di domicilio, dati societari	
<b>9.11.1.</b> Le Parti eleggono ai fini della presente Concessione il seguente domicilio:	
per il Concessionario, presso la sede legale di Enel Sole S.r.l. in Roma, via Flaminia	
970, per il concedente presso la sede del Comune di Pelago di v.le della	
Rimembranza, 40.	
Io Vice Segretario comunale ho ricevuto questo atto, formato e stipulato in modalità	
elettronica attraverso strumenti informatici su numero sessanta pagine intere e righi	
tre della sessantunesima facciata a video in conformità all'art.32 comma 14 del	
D.Lgs 50/2016 e l'ho reso pubblico previa lettura a video alle parti, le quali lo	
dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e quindi lo	
sottoscrivono con me, alla mia presenza e vista, con firma digitale ai sensi dell'art.	
24 del D.lgs n. 82/2005.	
Io Vice Segretario comunale attesto inoltre che l'imposta di bollo verrà assolta ai	
sensi del DPR 642/1972 mediante registrazione telematica dell'atto presso	
l'Agenzia delle entrate di Firenze.	
I	

INTERNAL	
Per il Comune di Pelago (Concedente) Arch. Stefania Sassolini	
Per RTI tra Enel Sole S.r.l. e Protek S.r.l. (Concessionario) Dott. Fabio Ugolini	
Il Vice segretario comunale – Dott.ssa Francesca Guidotti	
Pagina n. 61 di 61	